

COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

DELIBERAZIONE n. 91 del 29/09/2014

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "ANGEL'S CENTRO FITNESS DI BIANZANI STEFANO" PER DEROGA DI CUI AL PUNTO 1.3 DELL'ART.17 DEL PRG.

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre, con inizio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR	X	

Totale 6	Totale 0
----------	----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con la convenzione n.9034 Rep. del 14/07/2000, sono stati regolamentati i rapporti tra il Comune e la Società "Angel's centro fitness di Bianzani Stefano", per la realizzazione di un impianto sportivo nell'immobile sito in Manerbio, in Via San Martino del Carso, in deroga al Piano Regolatore, come previsto all'art. 17 punto 1.3;

PRESO ATTO che:

- il Comune, a causa delle scarse risorse economiche, non realizza più da parecchi anni corsi di carattere sportivo, come era previsto dalla suddetta convenzione;
- in considerazione della mutata situazione socio economica delle persone, le iscrizioni presso la palestra sono diminuite in modo sensibile;

RILEVATO, pertanto, che entrambe le parti hanno l'interesse a procedere ad una modifica della suddetta convenzione, mantenendo comunque reciproci vantaggi, che sono di seguito indicati:

- al Comune è garantito il pagamento dell'importo previsto nella citata convenzione da parte del sig. Bianzani, per gli anni 2012 e 2013;
- data la particolarità del precedente accordo, la modifica del testo inserisce anche una durata più precisa della convenzione, prevista per anni tre (2014, 2015 e 2016), salvo intervengano prima modifiche al PRG;
- nell'accordo entra a far parte anche il nuovo conduttore dell'impianto sportivo, dal quale il Comune riceverà un contributo a titolo di sponsorizzazione di € 2.000,00 annui;

VISTO il testo modificato della convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la modifica della convenzione con la "Angel's centro fitness di Bianzani Stefano", per i motivi esposti in premessa e come dettagliato nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per il periodo 2014 - 2016;
- 2) DI AUTORIZZARE il Responsabile di Area a compiere tutti gli atti necessari, conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sottoscrizione della convenzione;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs 18.08.200, n. 267.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "ANGEL'S CENTRO FITNESS DI BIANZANI STEFANO" PER DEROGA DI CUI AL PUNTO 1.3 DELL'ART.17 DEL PRG.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 25/09/2014



La Responsabile di Area
Dott.ssa Marina Staurenghi

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 29/09/2014



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI**


- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 15 OTT. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegato delibera G.C.
n. 91 del 29/09/2014

Schema di convenzione con la società
"Angel's centro fitness di Bianzani Stefano"

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino



CONVENZIONE CON LA "ANGEL'S CENTRO FITNESS DI BIANZANI STEFANO" PER DEROGA DI CUI AL PUNTO 1.3 DELL'ART. 17 DEL PRG.

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ in Manerbio presso la residenza municipale sita in Piazza C. Battisti,1

TRA

Il COMUNE DI MANERBIO, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona , nato a () il, che qui agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Manerbio (in prosieguo per brevità chiamato "Comune"), codice fiscale 00303410179 -partita IVA 00553300989;

Ed i contraenti

- **locatore** 4010 DI BIANZANI STAFANO con sede in Manerbio (Bs), Via San Martino del Carso snc, codice fiscale BNZ SFN 76L11 D150N, partita iva 02124400983, nella persona del titolare Sig. Bianzani Stefano nato a Cremona il 11/07/1976 e residente in Quinzano D'Oglio (Bs), Via Cascina Mezzullo n.19, codice fiscale BNZ SFN 76L11 D150N;

- **conduttore** LEX FIT WELLNESS & SPA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Casalbuttano Ed Uniti (Cr), Piazza Turina n.10, codice fiscale e partita iva 01575830193, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Schiavi Diletta Penelope nata a Cremona il 04/06/1985 e residente in Casalbuttano Ed Uniti (Cr), Piazza Turina n.10, codice fiscale SCH DTT 85H44 D150A;

PREMESSO

- che con atto n. 9034 Rep. del 14/07/2000 è stata approvata una convenzione con la "Angel's Centro Fitness di Bianzani Stefano" per deroga di cui al punto 1.3 dell'art. 17 dell'allora vigente PRG (Piano Regolatore Generale);
- si è reso opportuno modificare la suddetta convenzione a seguito dell'entrata in vigore del PGT (Piano di Governo del Territorio), avvenuta il 23 dicembre 2009, con pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L. n. 51;
- il Piano di Governo del Territorio del Comune di Manerbio prevede al punto 1 dell'art.29 la possibilità di realizzare attività di servizio fino ad un massimo di mq.200;
- che la superficie dell'immobile sopra citato è pari circa a mq. 750;
- che l'immobile sito in MANERBIO (BS), SAN MARTINO DEL CARSO SNC identificato catastalmente con gli estremi Sezione urbana NCT Foglio 12 subalterno 63, particella numeratore 8, categoria D/6, rendita catastale Euro 6.699,20
- che con delibera della Giunta Comunale n. --- del --- è stata approvata la modifica alla suddetta convenzione in virtù di quanto sopra specificato;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione definisce i rispettivi compiti delle parti interessate, alla luce della presenza di un conduttore nella gestione della ditta Angel's Centro Fitness di Bianzani Stefano.

ART. 2 – CONTRIBUTO - SPONSORIZZAZIONI

Il conduttore si impegna a versare annualmente al Comune la somma, al netto degli oneri fiscali e di legge comunque a suo carico, di € 2.000,00 a titolo di sponsorizzazione da destinare a sostegno di una o più iniziative in campo culturale e sportivo.
Tale contributo deve essere versato al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL LOCATORE

Il locatore si impegna ad adempiere al pagamento delle passività pregresse di importo pari a euro 2.065,00 per l'anno 2012 e euro 2.065,00 per l'anno 2013.
Con detti pagamenti cessa il contratto Rep. n. 9034 stipulato con l'Amministrazione Comunale il 14/07/2000.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida per tre anni, 2014 -2015 -2016, salvo che, prima del termine, intervenga eventuale variazione urbanistica riguardante l'area interessata operata dal PGT.
È fatta salva la possibilità di concordare modifiche tra le parti nel periodo di vigenza della convenzione.

ART. 5 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei contraenti.
La presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso

Manerbio, lì _____
Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Manerbio

.....

II LOCATORE

II CONDUTTORE
